

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

n. 22 del 16/09/2022

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

**PROCESSO TRIBUTARIO**  
(riforma della normativa)

**DECRETO "TRASPARENZA"**  
(obblighi informativi al momento dell'assunzione)

**CAPSULE CAFFE' ESAUSTE**  
(chiarimento ministero Transizione ecologica)

**BREXIT**  
(proroga termini etichettatura vari prodotti alimentari)

# **PROCESSO TRIBUTARIO**

## **riforma della normativa**

### **Premessa**

Il nuovo processo tributario è finalizzato alla:

- a) modifica dell'ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria;
- b) introduzione di istituti processuali, finalizzati a:
  - 1) deflazionare il contenzioso esistente,
  - 2) incentivare l'uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Si illustrano di seguito le novità di maggior rilievo.

### **Disposizioni in materia di giustizia tributaria (articolo 1)**

Vengono modificate le denominazioni degli organi di giustizia tributaria, contenute nel D.Lgs n. 545 del 1992, avente ad oggetto l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, come sotto riportato:

- la "Commissione tributaria provinciale" viene denominata "Corte di giustizia tributaria di primo grado";
- le "Commissioni tributarie provinciali" vengono denominate "Corti di giustizia tributaria di primo grado";
- la "Commissione tributaria regionale" viene denominata "Corte di giustizia tributaria di secondo grado";
- le "Commissioni tributarie regionali" sono denominate "Corti di giustizia tributaria di secondo grado".

I giudici tributari, nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022 verranno affiancati dalla nuova figura dei magistrati tributari, assunti tramite concorsi pubblici.

### **Periodo transitorio**

Fino al 31 dicembre 2026, invece, vige una disciplina transitoria, secondo la quale i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

- il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;
- il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;
- il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026.

### **Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 2)**

Come è noto, il decreto legislativo n. 546/1992 consente la sospensione dell'atto impugnato, richiesta dal ricorrente alla commissione provinciale qualora dallo stesso derivi un danno grave ed irreparabile, sospensione che può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

Con la nuova norma, viene stabilito che la prestazione della suddetta garanzia è esclusa per i contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale".

A tal fine, vengono così definiti quei contribuenti soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (isa) ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

### **Misure per definire il contenzioso tributario pendente presso la C.C. (articolo 3)**

Presso la Corte di Cassazione viene prevista l'istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

A tal fine, il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati per stabilizzare gli orientamenti di legittimità e agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

### **Competenza del giudice monocratico (articolo 4, comma 1, lett. b)**

La disposizione attribuisce alle corti di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica la competenza per le controversie di valore fino a 3.000 €

Il valore si calcola considerando l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, mentre se la lite è relativa all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse.

Si deve inoltre, tenere conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.

### **Prova testimoniale (articolo 4, comma 1, lett. c)**

La disposizione interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 92 il quale esclude espressamente il giuramento e la testimonianza nel processo tributario.

Con la modifica apportata, fermo restando l'inammissibilità del giuramento, viene consentita l'assunzione della testimonianza in sede processuale qualora la Corte di giustizia tributaria di

primo grado lo ritenga necessaria ai fini della decisione, anche in mancanza di accordo tra le parti.

La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta.

#### **Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione (articolo 4, comma 1, lett. d)**

Viene previsto un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50%, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

In caso di conciliazione, invece, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

#### **Reclamo e mediazione (articolo 4, comma 1, lett. e)**

In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.

Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

#### **Disposizioni in materia di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato (articolo 4, comma 1, lett. f)**

Nello specifico, la norma:

- introduce un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia;
- precisa che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.

#### **Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (articolo 4, comma 1, lett. g)**

Viene introdotto l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario, stabilendo che per le controversie soggette a reclamo, la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza.

Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo e ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Infine, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

#### **Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari (articolo 4, comma 2)**

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

#### **Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale (articolo 4, comma 4)**

Con riguardo al processo tributario, viene consentito per le parti di partecipare all'udienza da remoto sempre che sia assicurata la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti e di udire quanto viene detto.

La partecipazione da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Le suddette disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

#### **Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (articolo 6)**

Con la modifica apportata al suddetto articolo, viene stabilito che l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'annullamento dell'atto impositivo qualora:

- manca la prova della sua fondatezza  
oppure
- la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

-----  
Riferimenti: legge n. 130 del 31/08/2022 (G.U. n. 204 del 1°/09/2022)

## **DECRETO “TRASPARENZA” obblighi informativi al momento dell’assunzione del lavoratore**

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il Governo ha approvato il c.d. «Decreto Trasparenza», entrato in vigore lo scorso 13 agosto c.a., in forza del quale le aziende sono tenute ad adempiere a nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.

Di seguito si illustrano le più rilevanti novità.

### **Campo di applicazione**

La nuova disciplina si applica, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, e a quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a:

- a) contratti di lavoro somministrato;
- b) contratti di lavoro intermittente;
- c) collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- d) collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
- e) contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017).

Sono esclusi i rapporti che prevedono un periodo di lavoro effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.

### **Obblighi informativi e relativa tempistica**

Per i nuovi rapporti di lavoro, le informazioni dovranno essere fornite al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 (sette) giorni successivi.

È ampliato notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi.

Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.

In ogni caso, la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Oltre ai dati tipici del rapporto (la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova (se previsto), l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro) il datore deve, tra l’altro, comunicare anche la formazione destinata al lavoratore, la durata delle ferie e dei congedi retribuiti, la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti, le condizioni per modificare i turni di lavoro (in presenza di orari prevedibili) e gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.

Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.

### **Sanzioni**

Le sanzioni in caso di errore sono: l'omesso, il ritardato o l'incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 € per ogni lavoratore interessato.

A detta sanzione si aggiunge l'espreso divieto per le imprese di licenziare, discriminare e sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto che, qualora vittime di comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla ordinaria tutela giudiziaria, anche a strumenti più rapidi (quali la conciliazione e l'arbitrato) e sporgere denuncia all'INL, con il rischio per i datori di un ulteriore ammenda.

### **Casi particolari**

Sono previste informazioni supplementari che il Decreto stabilisce debbano essere fornite ai lavoratori per le seguenti tipologie di rapporti:

1. rapporti per i quali il datore utilizzi sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;
2. prestazioni non prevedibili;
3. lavoro all'estero.

### **Utilizzo di sistemi automatizzati**

Sussistono nuovi obblighi informativi – da fornire sia ai prestatori che alle RSA (o ai sindacati territoriali) – qualora il datore utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati tesi a rilevare dati utili per l'assunzione, la gestione e la cessazione del rapporto nonché relativi alla sorveglianza, alla valutazione e all'adempimento della prestazione.

In tali casi – fermo restando il rispetto della disciplina dei controlli a distanza e della privacy – il datore deve, tra l'altro, chiarire gli scopi e le finalità dei sistemi, le loro modalità di funzionamento e il relativo livello di sicurezza.

È previsto, infine, per il lavoratore il diritto di accedere, direttamente o per il tramite dei sindacati, ai dati e di richiedere ulteriori approfondimenti sugli obblighi d'informazione elencati.

La violazione delle citate prescrizioni è punita con la sanzione pecuniaria:

- da 100 a 750 € per ciascun mese di riferimento, qualora attenga agli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori (aumentata in ragione del numero dei lavoratori interessati),
- da 400 a 1.500 € qualora riguardi i sindacati.

### **Prestazioni non prevedibili**

Sono previste tutele anche per i rapporti in cui il lavoro si svolga secondo modalità organizzative (in tutto o in gran parte) imprevedibili per i quali è sancito l'obbligo datoriale di informare il prestatore circa:

- la variabilità della programmazione del lavoro, con indicazione delle ore minime retribuite garantite;
- i giorni e le ore in cui è tenuto a lavorare;
- il preavviso a lui spettante prima dell'inizio della prestazione e il termine entro cui l'incarico può essere annullato.

Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire l'attività se il datore la richieda in giorni e ore diverse da quelle programmate o se violi l'obbligo di preavviso, senza subire alcuna conseguenza neppure disciplinare.

Infine, in caso di revoca di un incarico programmato senza un ragionevole preavviso, il lavoratore ha diritto alla retribuzione stabilita nel contratto collettivo se applicabile o, in mancanza, a un importo non inferiore al 50% di quanto convenuto per la prestazione annullata.

### **Lavoro all'estero**

Sono stato incrementati anche gli obblighi nel caso di distacco o missione (per un periodo superiore a 4 settimane consecutive) all'estero: il datore deve comunicare quali sono le modifiche alle informazioni già fornite, il paese di destinazione, la retribuzione e la relativa valuta, le condizioni per il rimpatrio (ove previsto) nonché l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

---

Riferimenti: decreto legislativo n. 104 del 27/06/2022 (G.U. n. 176 del 29/07/2022)



## **CAPSULE CAFFÈ' ESAUSTE**

### **chiarimento Ministero Transizione ecologica**

Rispondendo ad un interpellato del 4 agosto 2022, il Ministero della Transizione ecologica ha chiarito che la separazione del caffè dalla capsula che lo contiene non può essere effettuata dai distributori presso i locali del proprio punto vendita se non previa specifica autorizzazione ambientale.

Più in particolare, il MiTe ha specificato che i sistemi di preparazione per il riutilizzo di capsule di caffè all'interno degli esercizi commerciali di rivendita, non si configurano come attività di "preparazione per il riutilizzo" in quanto il processo di separazione e disassemblaggio delle componenti (capsula e suo contenuto), non genera prodotti idonei ad essere reimpiegati senza ulteriore pretrattamento. Pertanto, tali attività non possono che essere considerate come "trattamento di rifiuti" e, conseguentemente, necessitano di essere poste in essere solo in appositi impianti e previa autorizzazione.

Rispetto alla possibilità di organizzare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i locali del rivenditore, viene precisato che, qualora le capsule di caffè esausto siano "lasciate vuote dopo l'uso", esse rientrano nella categoria degli imballaggi, come stabilito dall'allegato E, parte IV, del D.Lgs 152/2006, e, in quanto tali, sono soggette a regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Solo in questo caso, le stesse sarebbero idonee al deposito temporaneo presso il punto vendita, ai fini del successivo trasporto presso un impianto di recupero che, nel caso specifico, andrebbe effettuato mediante il consorzio di filiera per il materiale che compone le capsule (alluminio o plastica).

Se, al contrario, le capsule in questione fossero rese insieme al caffè, ai sensi del medesimo allegato E, del D.Lgs 152/2006, esse non rientrerebbero nella definizione di imballaggi, quindi non sarebbero assoggettabili a regimi di EPR e, conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta non risulterebbe possibile.

-----  
Riferimento: risposta MiTe a interpellato

**Per i prossimi 15 mesi alcuni termini di etichettatura dell'UE saranno ancora consentiti sul mercato britannico fino al 31 dicembre 2023.**



**La scadenza del 1 ottobre 2022 e' pertanto rimossa.**

**NEWSLETTER  
SETTEMBRE  
N.RO41**

**IL SITO GOV.UK E' IN PROCINTO DI PUBBLICARE  
L'AGGIORNAMENTO.**

**SEGUIRA' COMUNICAZIONE CON LINK UFFICIALE**

Il governo britannico ha prorogato l'entrata in vigore delle modifiche alle regole di etichettatura degli alimenti, rinviando al 1° gennaio 2024 quanto avrebbe dovuto essere applicato a partire dal 1° ottobre 2022.

Di conseguenza, i termini di etichettatura e gli indirizzi dell'Unione Europea (dell'importatore o dell'operatore del settore alimentare) continueranno ad essere sul mercato britannico per altri 15 mesi.

**Vediamoli nel dettaglio**

**a. FBO del settore alimentare**

Le norme vigenti prevedono l'obbligo di inserire il nome e

l'indirizzo dell'azienda sull'imballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati.

Tale etichetta deve riportare:

- a) il nome dell'azienda sotto il cui nome l'alimento è commercializzato oppure
- b) l'indirizzo dell'azienda che ha importato l'alimento

Per gli indirizzi degli operatori del settore alimentare (OSA):

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE, GB o NI per l'OSA su alimenti preconfezionati o caseine immessi sul mercato britannico fino al 31 dicembre 2023;
- a partire dal 1° gennaio 2024, gli alimenti preconfezionati o le caseine venduti in GB (comprese le caseine vendute in transazioni business-to-business) devono includere un indirizzo del Regno Unito per l'OSA (FBO);
- se l'OSA (FBO) non si trova nel Regno Unito, è necessario includere l'indirizzo dell'importatore con sede nel Regno Unito.

#### b. Alimenti surgelati

Per i prodotti alimentari surgelati immessi sul mercato britannico:

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, l'imballaggio, il contenitore o l'etichetta dei prodotti alimentari surgelati venduti in GB devono includere il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nel Regno Unito che immette sul mercato tale prodotto alimentare.

#### c. Caseine e caseinati

Per le caseine e caseinati immessi sul mercato britannico:

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, l'imballaggio, il contenitore o l'etichetta delle caseine e dei caseinati venduti in GB devono riportare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o dell'imballatore o di un venditore stabilito nel Regno Unito.

#### e. Etichettatura delle carni bovine

Per le carni bovine immesse sul mercato britannico:

- è possibile (se del caso) continuare a fare riferimento a "UE" o "non UE" quando l'etichetta non elenca i paesi di origine fino al 31 dicembre;
- dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare "UK" o "non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine.

#### f. Etichettatura delle carni macinate (capre, pecore, suini e pollame)

Per le carni macinate immesse sul mercato britannico:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare "UK" o "non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine.

#### g. Etichettatura delle miscele di miele

Per le miscele di miele immesse sul mercato in Inghilterra e Galles:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine fino al 31 dicembre 2023.
- a partire dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare la dicitura "miscela di mieli provenienti da più Paesi" (o una dicitura simile) se si sceglie di non utilizzare la dicitura "miscela di mieli provenienti da più Paesi".

Per le miscele di miele vendute in Scozia sarà possibile fare riferimento ai blocchi commerciali, compresi quelli dell'UE e quelli non UE e soprattutto sarà possibile continuare a farlo anche dopo il 31 dicembre 2023.

#### h. Etichettatura dell'olio d'oliva

Per le miscele di olio d'oliva immesse sul mercato britannico:

- è possibile fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi

- d'origine fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile utilizzare il termine "non UE" per le miscele di oli d'oliva vendute in Gran Bretagna.

Se l'olio extravergine o vergine di oliva è un blend di oli provenienti da diversi Paesi, l'etichetta deve contenere una delle seguenti indicazioni:

- un elenco di ciascun Paese di origine;
- la dicitura "miscela di oli di oliva provenienti da più Paesi" o una dicitura simile;
- il nome del blocco commerciale a cui si applica un accordo commerciale regionale, per esempio "miscela di oli di oliva di origine dell'Unione Europea".

i. Etichettatura di frutta e verdura

Per i mix di frutta e verdura venduti in GB:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine fino al 31 dicembre 2023.
- a partire dal 1° gennaio 2024, dovrete usare "non-UK" o "UK e non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine.

Se si è parte dell'Approved Trader Scheme, è necessario rimuovere l'emblema dell'UE dalle etichette alimentari britanniche e utilizzare l'etichetta sostitutiva del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.

j. Etichettatura delle uova

Per le uova vendute in GB:

- in Gran Bretagna è possibile continuare a contrassegnare le uova non conformi alle normative nazionali sul commercio delle uova come "non-standard CE" o "non-standard UK" fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, dovrete contrassegnare queste uova come "non-UK standard".

k. Etichettatura del vino

Il vino importato e commercializzato in Gran Bretagna deve essere etichettato con l'indirizzo di un importatore o

di un imbottigliatore con sede nel Regno Unito, o di entrambi.

- è possibile continuare a utilizzare i dati di un importatore o imbottigliatore dell'UE fino al 31 dicembre 2023.

### 1. Marchi di identificazione

Per aiutare ulteriormente le aziende alimentari del Regno Unito, l'uso dei marchi di identificazione "UK/EC" (richiesti sui prodotti di origine animale) continuerà fino al 31 dicembre 2023.

Questo vale per i prodotti di origine animale (POAO) immessi sul mercato in Gran Bretagna. Non si applica ai POAO prodotti nel Regno Unito per essere immessi sul mercato dell'UE, dell'Irlanda del Nord o di paesi terzi.

Ciò consentirebbe agli OSA di continuare ad esaurire le scorte esistenti di etichette, involucri e imballaggi che riportano il marchio di identificazione "UK/EC" di proprietà dell'operatore del settore alimentare alla fine del periodo di transizione.

La disposizione ha avuto inizio il 1° gennaio 2021 ed è disponibile solo per le imprese alimentari fino al 31 dicembre 2023.

Questo ritardo non è inteso a consentire alle imprese di ricostituire le scorte di etichette, involucri e imballaggi che recano il marchio di identificazione "UK/CE" dopo la fine del periodo di transizione. Le imprese sono state incoraggiate ad adottare i nuovi marchi il prima possibile dopo la fine del periodo di transizione.

La guida FSA e FSS relativa ai marchi di identificazione sarà aggiornata per riflettere questa estensione.

---

#### HELP DESK BREXIT

- [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)
- [www.ice.it](http://www.ice.it)
- [www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)
- [www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.italiantradeagency.it) 

[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_) 

[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_) 

Italian Trade Agency 